



**CITTA' DI SUS**  
**Provincia di Torino**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO**  
**DELL'AREA SOSTA CAMPER**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **ARTICOLO 1**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, in seguito citata come "area camper", sita in corso Luciano Couvert, nel piazzale della Stazione Ferroviaria.

L'area è costituita da n. 10 piazzole pavimentate. L'area è allestita con colonnine per l'erogazione di energia elettrica.

L'area è dotata di acqua potabile ed è dotata di impianto di illuminazione pubblica.

Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

## **ARTICOLO 2**

Il presente regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, cd. "Codice della strada";

- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (regolamento di attuazione del Codice della Strada);

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

## **ARTICOLO 3**

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 c. 1 lett.m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Ai fini della definizione di sosta si richiama esplicitamente quanto previsto dall'art. 185 del Codice della Strada.

Non sono permessi altri utilizzi dell'area ed è tassativamente vietato lo svolgimento di qualsiasi forma di campeggio, il posizionamento di tende o verande. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.

I trasgressori saranno immediatamente sanzionati in base al Codice della strada, o al presente regolamento.

L'area di sosta viene istituita con ordinanza comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D. Lgs.285/1992.

L'accesso all'area potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

Il Comune può affidare parte degli adempimenti gestionali inerenti l'area ad un soggetto esterno conservando tuttavia la titolarità della struttura.

Il soggetto esterno provvede in tal caso alla custodia e alla sorveglianza della struttura e ad intrattenere i necessari rapporti con gli utenti.

#### **ARTICOLO 4**

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 10 caravan contemporaneamente.

#### **ARTICOLO 5**

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole.

E' vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

#### **ARTICOLO 6**

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area il rifornimento dell'acqua anche con idonee tubazioni, purchè le suddette vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento dei serbatoi. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

E' altresì permesso l'allacciamento alla corrente elettrica erogata dall'apposita colonnina a gettoniera, previa corresponsione della somma di euro 1,00 a KW/h.

#### **ARTICOLO 7**

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi e l'uso di bombole a gas all'esterno degli autocaravan; lo sradicamento dell'erba; lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli stessi; l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola; il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture; la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale; la sosta prolungata degli autocaravan con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani.

## **ARTICOLO 8**

L'accesso delle autocaravan all'area camper è libero.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

Per l'accesso all'area l'Amministrazione, con apposito provvedimento, potrà installare una sbarra all'ingresso dell'area di sosta.

## **ARTICOLO 9**

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. Presso l'area di sosta oggetto del presente regolamento lo scarico può avvenire solamente nell'impianto igienico-sanitario ivi situato.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

## **ARTICOLO 10**

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

E' consentito l'uso degli impianti igienico-sanitario anche agli autocaravan in transito.

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario, subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento.

## **ARTICOLO 11**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine.

L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

## **ARTICOLO 12**

Il Comune può dotare l'area di sosta di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

## **ARTICOLO 13**

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.